

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	9
Missioni valevoli nella seduta del 15 luglio 2003	3		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	Disegno di legge n. 3297 ed abbinata proposte di legge nn. 8-1378-2219-2567	12
Presidente del Senato (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	12
Autorità giudiziaria (Annunzio della trasmissione di atti ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità)	4	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	12
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	12
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 4 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	14
Disegno di legge n. 2480-B	6	(Sezione 5 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	15
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 6 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	16
(Sezione 2 – Articolo 5)	6	(Sezione 7 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	21
(Sezione 3 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	7	(Sezione 8 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	25
(Sezione 4 – Ordine del giorno)	7	(Sezione 9 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	26
Disegno di legge nn. 1619-2451-2676	9	(Sezione 10 – Articolo 7)	34
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 luglio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Martinat, Matteoli, Martino, Martusciello, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Norme in materia di valutazione di professionalità dei magistrati » (4157);

PISAPIA: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità dei magistrati ordinari » (4158).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali » (Già articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge nn. 1619, 2451 e 2676, approvato in sede referente dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 10 luglio 2003) (1619-2451-2676-ter).

V Commissione (Bilancio):

VITALI e TUCCI: « Misure per il rilancio economico e occupazionale delle province di Brindisi e Taranto » (4013) *Parere delle Commissioni I, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

DEGENNARO e VOLONTÈ: « Disposizioni per il rilancio del finanziamento privato degli organismi non lucrativi (3944) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII e XII.*

X Commissione (Attività produttive):

CRUCIANELLI ed altri: « Istituzione del marchio 'Pinocchio – made in Italy » (3960) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

ZANELLA: « Disposizioni in materia di commercializzazione dei medicinali omeopatici » (3939) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CIMA e ZANELLA: « Nuove disposizioni in materia di sperimentazione sugli animali » (4009) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, XIII e XIV.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BELLOTTI ed altri: « Disposizioni per il controllo della popolazione dei gabbiani e dei cormorani » (3996) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 1° luglio 2003, ha comunicato che la 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato ha approvato due documenti a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento di quel consesso, dei seguenti atti:

proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (doc. XVIII, n. 3);

proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (doc. XVIII, n. 4);

Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione permanente (Giustizia).

Annuncio della trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 9 giugno 2003 è stato dato annuncio dell'assegnazione alla competente Giunta per le autorizzazioni di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Sgarbi in ordine a fatti oggetto di un procedimento penale (proc. n. 49269/98 RGNR – Roma).

Dall'autorità giudiziaria procedente, in data 11 luglio 2003, è pervenuta copia degli atti relativi a tale procedimento, trasmessa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso fino al 15 dicembre 2003 (doc. IV-ter, n. 2).

Gli atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni. Il doc. IV-ter, n. 2 sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 15 aprile 2003, a pagina 6, prima colonna, diciottesimo rigo, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* » si deve leggere:

« *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 9 giugno 2003, alla pagina 4, colonna di destra, riga 14, la parola: « *Brescia* » è sostituita dalla seguente: « *Roma* ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 luglio 2003, pagina 5, prima colonna, dopo la sesta riga inserire la seguente:

« *Con lettera in data 4 luglio 2003:* ».

DISEGNO DI LEGGE: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2480-B)

(A.C. 2480-B - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2480-B - Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e

gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle

relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera *c*), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

(A.C. 2480-B – Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai

sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

Al comma 3, sostituire le parole da: gli eventuali decreti *fino alla fine del comma con le seguenti*: i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

6. 1. Giudice.

Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti con le seguenti: i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, siano.

6. 2. Giudice.

Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti con le seguenti: i decreti.

6. 3. Giudice.

(A.C. 2480-B – Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nel momento stesso in cui approva le norme concernenti la definizione dello

stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, che comporta come prima immediata misura l'istituzione dei relativi ruoli e la nomina a tempo indeterminato di oltre 15.000 docenti;

considerato che nell'anno scolastico 2002-2003, per la prima volta nella storia della scuola italiana, il Governo ha impedito qualsiasi nomina a tempo indeterminato, nonostante la presenza di decine di migliaia di posti stabilmente vacanti occupati da personale precario iscritto in apposite graduatorie concorsuali, sia permanenti che derivanti dall'espletamento di un complesso e oneroso concorso ordinario;

considerato che con il 31 luglio, se entro un congruo periodo da questa scadenza il Governo non individua il relativo contingente dei posti, decade la possibilità di effettuare nomine a tempo indeterminato anche per il prossimo anno scolastico 2003-2004;

impegna il Governo

a completare le procedure per l'individuazione del contingente dei posti che, per l'anno scolastico 2003-2004, dovrà essere destinato al conferimento delle suddette nomine.

9/2480/1. Sasso, Motta, Grignaffini, Capitelli, Ruzzante.

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: STUCCHI;
VITALI ED ALTRI; LUCIANO DUSSIN ED ALTRI; DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E DELLE
CANDIDATURE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE,
PROVINCIALI E COMUNALI (1619-2451-2676)**

(A.C. 1619 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 1619 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni, è punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro »;

b) all'articolo 106, le parole « con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000 » sono sostituite dalle seguenti con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, 11 secondo e il terzo comma Sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro »;

b) all'articolo 90, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 93, le parole: « , ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura sono soppresse;

d) all'articolo 93, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1,000 euro ».tura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1,000 euro ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO MODIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Mascia, Boato, Leoni.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Leoni, Boato, Mascia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

2. 3. Mascia, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro con le seguenti: reclusione fino a tre anni.

2. 4. Leoni, Boato, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 5. Mascia, Boato, Leoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) all'articolo 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si applica la disposizione di cui all'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ».

2. 12. Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

2. 6. Mascia, Boato, Leoni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

2. 7. Leoni, Boato, Mascia.

Al comma 2, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pena dell'am-

menda da 500 euro a 2.000 euro con le seguenti: reclusione fino a tre anni.

2. 8. Boato, Leoni, Mascia.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 9. Boato, Mascia, Leoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 10. Mascia, Leoni, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 11. Leoni, Boato, Mascia.

DISEGNO DI LEGGE: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI STOCCAGGIO E VENDITA DI GPL E DI GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (3297) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE, STUCCHI, DI GIOIA, ARMANI E SAGLIA (8-1378-2219-2567)

(A.C. 3297 – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'emendamento 8. 25. della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: due membri.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 25. 1. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Ruzzante.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente: legislativo.

29. 43. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli identici emendamenti 12.6 Gamba e 12.20 Gastaldi

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, nonché sull'emendamento 21. 04 Polledri.

(A.C. 3297 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo secondo cui le spese di informazione di cui all'articolo 29, comma 5, in quanto relative alla costitu-

zione del sito nazionale dei rifiuti radioattivi, rientrano tra le spese di conto capitale;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 15, sia soppresso il comma 8;

all'articolo 19, sia soppresso il comma 4;

all'articolo 21, sia soppresso il comma 8;

all'articolo 22, comma 1, la parola: « promuove » sia sostituita dalle seguenti: « promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 25 sia soppresso il comma 8;

all'articolo 28, sia soppresso il comma 6;

all'articolo 33, sia soppresso il comma 1;

all'articolo 33, siano soppressi i commi 3, 4 e 5;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.5 e 3.10 Alfonso Gianni, 3.14 Lion, 3.20 Zanella, 3.22 Reallacci, 3.23 e 3.29 Gambini, 4.9 Vigni, 4.10 e 4.18 Lion, 4.26 Vernetti, 4.27 Gambini, 4.31 D'Agrò, 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 15.9 e 15.10 Lusetti, 15.30 Nieddu, 15.31 e 15.39 D'Agrò, 15.32 Vernetti, 15.33 Quartiani, 15.40 Gambini, 16.3 Gastaldi, 16.13 e 16.14 Lusetti, 16.59 D'Agrò, 19.1 Lazzari, 20.3 D'Agrò, 21.7 Quartiani, 21.9 Ladu, 22.25 Quartiani, 29.7 Alfonso Gianni, 29.17 Vigni, 29.41 Lion, 29.53 Quartiani, e sugli articoli aggiuntivi 23.05 Vernetti, 24.03 D'Agrò, 24.04 Quartiani, 24.05 Lion, 29.01 Vernetti e 34.02 Cossa, in quanto

suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 23.82 Marras e 25.20 Campa, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Preso atto inoltre dei chiarimenti del Governo secondo cui:

l'aumento da due a quattro dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas — previsto dagli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi e 8.25 della Commissione — non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto al predetto aumento si provvede mediante il versamento da parte dei soggetti vigilati del contributo previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995;

gli emendamenti 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto recano modifiche al testo di carattere meramente ordinamentale;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 8.25 della Commissione, 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò nonché sui restanti emendamenti trasmessi in data 24 giugno 2003.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario reso sugli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò nella seduta del 19 giugno 2003.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

è revocata la condizione formulata nella seduta del 19 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta alla soppressione del comma 4 dell'articolo 19.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 33.3 della Commissione;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.24.06.1 e 0.33.3.1 Quartiani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti subemendamenti in oggetto.

(A.C. 3297 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

ART. 1.

(Principi fondamentali).

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli ob-

blighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge.

2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria.

3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

ART. 1.

(Principi fondamentali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Finalità della legge).* – 1. Il settore energetico è strategico per assicu-

rare la crescita e lo sviluppo del Paese; quello elettrico per la sua struttura di approvvigionamento, di produzione e distribuzione è da ritenersi un bene di interesse pubblico collettivo.

2. In tale contesto, considerate le direttive dell'Unione europea, lo Stato assicura quanto previsto al comma 1 tramite l'erogazione del servizio pubblico elettrico.

3. Lo Stato mantiene la sua attuale quota azionaria maggioritaria dentro la società per azioni ENEL e tramite essa organizza una presenza nel settore elettrico capace di assicurare quanto previsto al comma 2.

4. Il Ministro delle attività produttive predispone un piano energetico nazionale basato sulla valorizzazione del risparmio energetico, nonché una forte crescita delle fonti rinnovabili.

1. 1. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: nonché quelli desumibili dalla legislazione statale vigente.

1. 3. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

1. 4. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 3, sostituire la parola: attuazione con la seguente: articolazione.

1. 5. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: nonché dalle leggi vigenti in materia.

1. 6. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

(A.C. 3297 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Regime delle attività del settore energetico).

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente

2. Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

3. Le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Regime delle attività del settore energetico).

Al comma 1, sostituire le parole da: anche di oli minerali fino alla fine del

comma con le seguenti: acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia e la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 4. Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché di trasformazione delle materie fonti di energia,

* **2. 2.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché di trasformazione delle materie fonti di energia,

* **2. 5.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, dopo le parole: fonti di energia, aggiungere le seguenti: così come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione,

** **2. 3.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: fonti di energia, aggiungere le seguenti: così come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante disciplina delle caratteristiche mer-

ceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione,

** **2. 6.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono libere con le seguenti: sono attività di interesse pubblico.

2. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire le parole: energia a rete con la seguente: energia.

2. 7. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, sopprimere le parole: naturale a rete.

2. 8. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, dopo le parole: trasmissione e dispacciamento aggiungere la seguente: nazionale.

2. 9. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 – Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Obiettivi generali di politica energetica).

1. Sono obiettivi generali di politica energetica del Paese:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di

energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione ed il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da *c)* a *l)*;

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese ed una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, la tutela della salute ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire ed incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo ener-

getico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti ed alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia.

2. Lo Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e gli enti locali assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Obiettivi generali di politica energetica).

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) creare e sviluppare, attraverso opportuni programmi di ricerca e sviluppo, nonché di innovazione, la competitività economica nel campo dei sistemi e delle tecnologie energetiche, coerentemente con gli altri obiettivi generali e con la riduzione dei vincoli di dipendenza con l'estero del Paese in questo settore, al fine di perseguire risultati nel campo del risparmio energetico e nelle fonti rinnovabili.

3. 1. Alfonso Gianni, Verneti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) predisporre un piano energetico capace di assicurare al Paese energia elettrica necessaria allo sviluppo economico che punti al recupero del *deficit* verso l'estero, privilegiando obiettivi di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, favorendo l'impiego di quanto l'innovazione tecnologica mette a disposizione nei processi produttivi e negli ap-

parecchi del consumo, penalizzando con politiche adeguate i consumi energivori.

3. 2. Alfonso Gianni, Vernetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e alle relative modalità con le seguenti: , l'uguaglianza.

3. 21. Nieddu, Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: tramite tariffa unica nazionale a parità di consumo e condizione economica dell'utente,

3. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) garantire a tutti i consumatori-utenti la fruizione del servizio universale nel settore elettrico e del metano assicurando l'espansione delle reti su tutto il territorio nazionale e l'utilizzo a condizioni economiche accessibili con standard di qualità omogenei.

* **3. 22.** Realacci, Vernetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) garantire a tutti i consumatori-utenti la fruizione del servizio universale nel settore elettrico e del metano assicurando l'espansione delle reti su tutto il territorio nazionale e l'utilizzo a condizioni economiche accessibili con standard di qualità omogenei.

* **3. 23.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: la tutela della salute fino alla

fine della lettera con le seguenti: ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza a quelle di minore impatto ambientale e territoriale.

3. 24. Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Vernetti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la tutela della salute ed il con le seguenti: di tutela della salute e di.

* **3. 4.** Lazzari.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: la tutela della salute ed il con le seguenti: di tutela della salute e di

* **3. 25.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: e della biodiversità

3. 27. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: nonché la tutela in particolare delle risorse idriche montane, fluviali e marine.

3. 28. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: rinnovabili aggiungere le seguenti: per raggiungere l'obiettivo indicato per l'Italia di cui all'allegato della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, relativo ai valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri.

3. 26. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico per la massima utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili anche finanziando la realizzazione di prototipi industriali di grande potenza.

* **3. 14.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico per la massima utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche finanziando la realizzazione di prototipi industriali di grande potenza.

* **3. 29.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) incrementare la quota derivante da fonti di energia rinnovabile non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, della biomassa, del gas di discarica, biogas) di un punto percentuale ogni anno a partire dal 2003 per raggiungere gli obiettivi fissati dal libro verde della Commissione europea utilizzando anche il programma ALTE-NER.

3. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: idrocarburi aggiungere le seguenti: e di combustibili fossili.

3. 30. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cabras, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Maurandi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e salvaguardando le aree fortemente interessate da gravi fenomeni di subsidenza.

3. 31. Quartiani, Gambini, Nieddu, Grotto, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Sandri, Frigato.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso interventi di natura fiscale e tariffaria.

3. 32. Verneti, Ruggeri, Boccia.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: energetico, aggiungere le seguenti: finanziare tramite tariffa la ricerca nei settori liberalizzati del gas e dell'elettricità, agevolare la realizzazione di produzione di grande potenza da fonti rinnovabili,

3. 35. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , anche al fine fino alla fine della lettera.

3. 15. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: anche al fine fino alla fine della lettera con le seguenti: promuovendo l'uso delle energie rinnovabili e di quelle fonti energetiche che abbiano minore impatto ambientale e territoriale.

3. 16. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: anche al fine fino alla fine della lettera con le seguenti: finalizzata all'uso delle fonti energetiche rinnovabili e di quelle fonti energetiche a minor impatto ambientale e territoriale.

3. 33. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Rezzuzzi.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: promuovere fino alla fine della lettera con le seguenti: finanziare tramite tariffa la ricerca nei settori liberalizzati del gas e dell'elettricità e agevolare la realizzazione di produzione di grande potenza da fonti rinnovabili.

3. 34. Vernetti, Realacci.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , anche di quelli estratti da giacimenti nazionali.

3. 36. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il Governo è impegnato a dare attuazione, immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, al dispositivo previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente gli oneri per le attività di ricerca.

3. 17. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) dare attuazione all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, concernente gli oneri per l'attività di ricerca.

3. 37. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **3. 11.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **3. 18.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **3. 39.** Vernetti.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: , in particolare attraverso adeguate misure fiscali, tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall'Unione europea a declino industriale, nonché.

3. 41. Nieddu, Bersani, Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall'Unione europea a declino industriale, nonché.

* **3. 12.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall'Unione europea a declino industriale, nonché.

* **3. 19.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall'Unione europea a declino industriale, nonché.

* **3. 43.** Vernetti, Quartiani.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: , in particolare attraverso adeguate misure fiscali,

3. 42. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: , e gli organismi non lucrativi di utilità sociale attraverso un sistema tariffario energetico agevolato.

3. 20. Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) favorire l'iniziativa a livello europeo per la cooperazione internazionale con i Paesi produttori di fonti energetiche primarie e la stabilizzazione dei prezzi di importazione delle materie prime energetiche.

3. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

3. 13. Lusetti, Quartiani, Vianello, Gamba, D'Agrò, Vernetti, Ruggeri, Gastaldi.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) favorire le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

3. 44. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) contenere i consumi di energia elettrica entro le 340 TWh al 2010.

3. 45. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I soggetti di cui al comma 2, nella definizione delle proprie leggi o indirizzi di rilancio, devono destinare risorse adeguate al perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica previsti al comma 1.

3. 10. Alfonso Gianni.

(A.C. 3297 – Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).

1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo

ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) il rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in

conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti possono concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la realizzazione, nel settore elettrico, del servizio universale e l'accesso a condizioni economiche compatibili con il reddito; la realizzazione, nel settore del metano, del servizio generalizzato a condizioni di equo rapporto tra irrinunciabilità e spesa della famiglia, nonché, per entrambi i settori, la protezione degli utenti sfavoriti e la continuità di fornitura per tutti i cittadini e i servizi collettivi essenziali.

4. 10. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per assicurare aggiungere le seguenti: adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio e.

4. 13. Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: energia aggiungere le seguenti: a parità di prezzo.

4. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo unicità di condizioni regolate per le reti di trasporto elettrico e del gas.

4. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, il Governo indica ogni anno la disponibilità minima di capacità d'importazione e stoccaggio di gas metano e di potenza delle centrali elettriche che dev'essere funzionante nel paese per il triennio successivo.

4. 20. Realacci, Verneti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'indicazione annuale della disponibilità minima di capacità d'importazione e stoccaggio di gas metano e di potenza delle centrali elettriche che dev'essere funzionante nel paese per il triennio successivo.

4. 21. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: , nei limiti consentiti fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello regionale e locale, tenuto conto dei bilanci energetici regionali e locali, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e locali in materia di risanamento della qualità dell'aria.

4. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: caratteristiche fisiche aggiungere le seguenti: , idrografiche, biotopiche.

4. 22. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: singole regioni, aggiungere le seguenti: salvaguardando le aree territoriali assoggettate a parco naturale e.

*** 4. 14.** Grotto, Frigato, Lion.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: singole regioni, aggiungere le seguenti: salvaguardando le aree territoriali assoggettate a parco naturale e.

*** 4. 23.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.

**** 4. 15.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.

**** 4. 24.** Verneti, Ruggeri, Boccia.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: compensazione aggiungere le seguenti: e di riequilibrio ambientale e territoriale.

4. 25. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Verneti, Polledri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: nazionali aggiungere le seguenti: , definiti nel nuovo Piano nazionale per l'energia, .

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: definiti nel nuovo Piano nazionale per l'energia.

4. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e ambientale.

4. 16. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

4. 35. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi gli obblighi in materia di qualità del servizio.

4. 6. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: , garantendo che la libera iniziativa imprenditoriale sia coerente con le finalità indicate nelle lettere da a) a g), ivi compreso l'equo indennizzo per gli eventuali impatti negativi che l'infrastruttura determina nell'*habitat* naturale in cui viene inserita.

4. 17. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie, nonché con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto

alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

4. 9. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.

* **4. 18.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.

* **4. 26.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.

* **4. 27.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La regione e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione possono

concludere accordi che individuano misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

4. 28. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle infrastrutture energetiche che già insistono su zone assoggettate a parco naturale per le quali, in accordo con le regioni e gli enti locali interessati, è programmato il loro smantellamento, .

4. 29. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Sandri, Vianello.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.40.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 40. della Commissione, sostituire le parole: hanno diritto a con la seguente: possono.

0. 4. 40. 1. Quartiani, Gambini, Innocenti.

Al comma 2, sostituire le parole: possono concludere con le seguenti: hanno diritto a stipulare.

4. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: accordi aggiungere le seguenti: con i soggetti proponenti.

4. 30. (Testo modificato nel corso della seduta). Polledri, Martinelli, Parolo, Guido Dussin.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione delle infrastrutture energetiche che già insistono su zone assoggettate a parco naturale per le quali, in accordo con

le regioni e gli enti locali interessati, è programmata la loro dismissione.

4. 19. Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia e l'ampliamento di quelli esistenti deve comunque rispettare la compatibilità con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali esistenti nell'ambito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

4. 8. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riforma e riordino del sistema delle accise e delle imposte erariali e locali gravanti attualmente sui consumi finali di gas e di energia elettrica, al fine di addovere, nel rispetto dei poteri e delle prerogative spettanti in materia alle regioni, alle province e ai comuni, al contenimento degli oneri fiscali sulle predette fonti energetiche entro i valori medi europei e alla modulazione di un regime fiscale agevolato per gli utilizzatori domestici di gas e di energia elettrica che versino in condizioni economiche disagiate.

4. 31. D'Agrò, Ruggeri, Lettieri.

(A.C. 3297 – Sezione 8)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Attribuzione delle funzioni amministrative).

1. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Co-

stituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dall'articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Attribuzione delle funzioni amministrative).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le funzioni amministrative nel campo del settore energetico sono attribuite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e ferma l'attribuzione delle funzioni amministrative relative alla localizzazione degli impianti di produzione, agli atti concessori di attività di rilevanza locale, alla tutela del consumatore riguardo al rafforzamento dei livelli essenziali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

5. 2. Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ferme altresì le funzioni già trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. 3. Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le regioni, nel disciplinare la materia di cui al comma 1, devono conformarsi ai seguenti principi:

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni;

b) i progetti devono essere autorizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza di province e comuni e la procedura di autorizzazione deve prevedere la partecipazione delle amministrazioni locali interessate;

c) devono essere previste adeguate procedure di partecipazione del pubblico secondo i principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;

d) devono essere previste particolari procedure semplificate per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

5. 1. Alfonso Gianni.

(A.C. 3297 – Sezione 9)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Esercizio delle funzioni amministrative statali).

1. Sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero dell'interno dalla legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) la determinazione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

o) la fissazione degli obiettivi minimi nazionali e della loro articolazione territoriale in materia di fonti rinnovabili e di utilizzo efficiente e razionale dell'energia, nonché di risparmio energetico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

p) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

q) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata;

r) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico.

2. Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

b) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

c) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

d) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

e) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica per il mercato libero;

f) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

g) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata;

h) la quantificazione dell'obbligo, a carico di produttori ed importatori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili nonché le regole generali per la commercializzazione dei « certificati verdi ».

3. Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

b) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

c) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

d) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

e) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

4. Con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

b) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di *iter* semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali;

c) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

d) promozione di accordi di programma con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

e) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

f) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Esercizio delle funzioni amministrative statali).

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Sono compiti e funzioni amministrative esercitate in base all'articolo 117 della Costituzione e alle leggi di esso attuative.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: statali.

6. 15. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, alea, dopo le parole: dallo Stato aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

6. 60. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la definizione di un piano nazionale di riferimento da parte del Ministro

delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono parere vincolante.

6. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto e assicurando la tutela della salute della popolazione residente.

6. 16. Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti.

6. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: con tensione superiore a 150 KW, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

* **6. 17.** Verneti, Ruggeri, Boccia.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: con tensione superiore a 150 KW, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

* **6. 18.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: in quanto contenute nel piano energetico nazionale.

6. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: d'interesse nazionale, così come definite dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

* **6. 19.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: d'interesse nazionale, così come definite dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

* **6. 20.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

6. 4. Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

6. 22. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) la definizione di un Piano energetico nazionale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

6. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: la determinazione dei criteri per.

6. 23. Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Lazzari.
(Approvato)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: minimi nazionali e della loro articolazione territoriale con la seguente: nazionali.

* **6. 13.** Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: minimi nazionali e della loro articolazione territoriale con la seguente: nazionali.

* **6. 24.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera o), dopo le parola: rinnovabili aggiungere le seguenti: , tenendo conto dell'obiettivo indicativo nazionale per l'Italia relativo al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo, entro il 2010, fissato nel 25 per cento del consumo dall'allegato alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

6. 25. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

6. 12. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) la definizione di programmi d'investimento per la ricerca sulle tecno-

logie legate all'idrogeno e sulla produzione, distribuzione e immagazzinamento dell'idrogeno stesso.

- 6. 26.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

- 6. 27.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: di salvaguardia aggiungere le seguenti: della continuità della fornitura.

- 6. 28.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici.

- * **6. 14.** Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici.

- * **6. 29.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s) la definizione degli obblighi minimi di servizio pubblico e di servizio

universale relativi al settore elettrico e a quello del gas.

- 6. 30.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

- 6. 61.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: per il trasporto sino alla fine della lettera con le seguenti: per l'accesso alla rete di trasmissione finalizzata al trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale.

- 6. 31.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 6. 7.** Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: e dell'economicità con le seguenti: , dell'economicità e della continuità della fornitura.

- 6. 32.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: di generazione aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle fonti energetiche alternative,

- 6. 33.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: reti energetiche, aggiungere le seguenti: nonché la garanzia della diversificazione delle fonti energetiche, l'utilizzo delle energie rinnovabili e di quelle prodotte mediante cogenerazione,

6. 34. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: promuovendo sino alla fine della lettera.

* **6. 35.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: promuovendo sino alla fine della lettera.

* **6. 36.** D'Agrò.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per il mercato libero.

** **6. 8.** Lazzari.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per il mercato libero.

** **6. 37.** Polledri, Martinelli.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per il mercato libero.

** **6. 38.** D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

6. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: e per l'autorizzazione fino alla fine della lettera..

6. 11. Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: di potenza termica fino a: sentita con le seguenti: d'intesa con.

6. 39. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

* **6. 40.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

* **6. 41.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali.

6. 42. (Testo modificato nel corso della seduta). Parolo, Guido Dussin.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la definizione del quantitativo minimo di energia prodotta da fonti rinnovabili che produttori e importatori hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nonché la definizione delle regole generali per la promozione dei « certificati verdi », d'intesa con la Conferenza unificata, e la relativa commercializzazione.

6. 43. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: obbligo, aggiungere le seguenti: stabilito nella Conferenza unificata,

6. 44. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

6. 62. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. 45. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. 46. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) l'adozione di indirizzi e misure per salvaguardare la sicurezza, l'economicità e la continuità della fornitura e degli approvvigionamenti per le esigenze delle famiglie.

6. 47. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

6. 48. Verneti.

Al comma 4, all'alinea, dopo la parola: biodiesel aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

6. 49. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: amministrazioni centrali interessate aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

6. 50. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche in materia di protezione dell'ambiente, della salute e di rischio d'incidente rilevante.

* **6. 51.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche in materia di protezione dell'ambiente, della salute e di rischio d'incidente rilevante.

* **6. 52.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con i principi e le norme tecniche relative al rischio d'incidente nonché alla tutela dell'ambiente e della salute.

** **6. 54.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con i principi e le norme tecniche relative al rischio d'incidente nonché alla tutela dell'ambiente e della salute.

** **6. 55.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 3297 – Sezione 10)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****CAPO II****RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI
E LOCALI E CON LE AUTORITÀ****ART. 7.**

*(Meccanismi di raccordo
tra amministrazioni).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo Stato e le regioni

individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.